

# **NOTIZIARIO**

## Nr 1 2013

#### **Argomenti:**

1. Nuovo rimborso IRAP deduzione spese dipendenti -2. Nuovi obblighi di fatturazione - 3. Nuovo limite imposta di bollo sui prodotti finanziari

## 1. Rimborso IRAP per deduzione spese dipendenti

Con la Manovra Monti (art. 2, D.L. n. 201/2011), è stata affrontata nuovamente la problematica della deducibilità dell'IRAP dalle IIDD (IRPEF e IRES) che, in principio esclusa, era stata poi introdotta in via forfetaria, in presenza di spese di lavoro dipendente e interessi passivi, nella misura del 10% dal DL 185/2008 a partire dal 2008, su Unico2009, con la possibilità di chiedere il rimborso per gli anni 2004-2007 attraverso apposita istanza, esclusivamente telematica<sup>1</sup>.

L'intervento attuale, mantenendo la deduzione forfetaria del 10% dell'Irap unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, comporta che la quota Irap relativa al costo del personale è deducibile integralmente a partire dall'esercizio 2012<sup>2</sup>.

La deduzione spetta ai seguenti soggetti:

- 1) società di capitali ed enti commerciali (art. 5, D. Lgs. n. 446/1997);
- 2) società di persone ed imprese individuali (art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997);
- 3) **banche** e altri enti e società finanziari (art. 6, D. Lgs. n. 446/1997);
- 4) **imprese di assicurazione** (art. 7, D. Lgs. n. 446/1997);
- 5) persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e
- 6) **professioni** (art. 8, D. Lgs. n. 446/1997).

La deduzione dell'Irap spetta anche ai **soggetti diversi** da quelli elencati, a condizione **che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione** (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) **o per regime naturale** (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).

Anche in questo caso si profila il seguente scenario:

- la quota 2012 sarà regolarmente dedotta in Unico2013
- si apre la possibilità di richiedere il rimborso delle **maggiori IIDD versate** (oppure della maggiore eccedenza a credito risultante) dal **28.12.2007**.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Istanza che per la prima volta applicava il principio dell'ordine di invio telematico, attraverso l'introduzione di specifici "click-day" con calendario cadenzato e differenziato per aree geografiche: il successo era assicurato dal mouse più veloce nell'effettuare l'invio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esempio: Se il costo del lavoro sostenuto è pari a € 100.000 Euro, sarà deducibile ai fini Ires ed Irpef un importo pari a € 3.900 (dato da 100.000 × 3,9%). Tale deduzione spetta al netto delle deduzioni per lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446/1997. In pratica, dal 2012, oltre al 10% dell'IRAP pagata, è possibile dedurre dalle imposte sui redditi una quota dell'IRAP pagata corrispondente al costo del lavoro indeducibile.

## Rimborso maggiori IIDD versate per la mancata deduzione Irap negli anni pregressi (Click-day 2013)

Il **Decreto Fiscale 2012**, inserendo il nuovo comma 1-quater all'art. 2 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che spetta il **rimborso delle maggiori IIDD versate** con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'Irap nella misura ammessa dalla norma, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative a tali periodi di imposta precedenti. In attuazione di quanto previsto dal Decreto Fiscale 2012, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il **Provvedimento del 17.12.2012**, con cui è stato approvato il **modello** da presentare per l'**istanza di rimborso** delle maggiori imposte versate e sono state definite le **modalità** di presentazione.

Il modello di istanza di rimborso si compone di tre facciate, di cui:

- 1) la **prima** dedicata all'**informativa** sul trattamento dei dati personali;
- 2) la **seconda** dedicata all'indicazione dei **dati del richiedente**;
- 3) la **terza** destinata alla **determinazione dell'importo rimborsabile**.

In linea generale, come precisato dalle istruzioni al modello, il contribuente può presentare l'istanza di **rimborso** per le **maggiori imposte Irpef/Ires versate** (oppure della maggiore eccedenza a credito) **dal 28.12.2007.** 

Per i versamenti in acconto, il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella Risoluzione n. 459/E del 2.12.2008.

Secondo la normativa (art. 38 DPR n. 602/1973) è possibile fare istanza di rimborso per i versamenti diretti entro 48 mesi, quattro anni, dalla data del versamento stesso.

L'istanza va, quindi, presentata:

- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n.602/1973);
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28.12.2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.

L'istanza deve essere presentata con il modello approvato dal provvedimento in esame **anche se, per le stesse annualità, il contribuente ha già presentato l'istanza** con il "*Modello per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185*". In quest'ultimo caso, è tuttavia garantita al contribuente la **priorità nell'erogazione dei rimborsi.** 

#### Modalità di presentazione dell'istanza di rimborso

La domanda di rimborso va presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software "RimborsoIrapSpesePersonale" reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 3 gennaio 2013.

La **trasmissione** della domanda è effettuata **per** ciascuna **area geografica**, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo un determinato **piano di invio** (allegato C del provvedimento), con il primo click che scattera', quindi, alle **ore 12:00 del 18 Gennaio** prossimo per la Regione Marche.

Per i contribuenti persone fisiche della provincia di Roma occorrerà aspettare le ore 12:00 del 5 Marzo, mentre per i contribuenti non persone fisiche l'appuntamento è fissato alla stessa ora il 6 Marzo.

Le istanze di rimborso si considerano presentate all'Agenzia delle Entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma di cui sopra, e l'invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione.

Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma di invio, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l'area geografica di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato.

Saranno **preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso** validamente liquidate che si riferiscono ai **periodi di imposta più remoti** e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

La diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell'ordine di trasmissione.

Se le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentono di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. Tali pagamenti saranno integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi.

## 2. Nuovi obblighi di fatturazione

Al fine di recepire il contenuto della **direttiva 2010/45/UE**, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle **operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013.** 

#### Nuovi obblighi dall'1/01/2013

#### OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni **non rilevanti territorialmente in Italia**, l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.

Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all'art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in **altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette **fattura**, con l'annotazione "**inversione contabile**".

Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura "inversione contabile".

#### **OPERAZIONI EXTRA-UE**

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l'annotazione "operazione non soggetta".

#### **VOLUME D'AFFARI**

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla **formazione del volume d'affari annuo** del cedente o prestatore di servizi.

Tali operazioni, che non generano *plafond* per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo *status* di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

#### Contenuto del documento e annotazioni

#### CONTENUTO DELLA FATTURA

In fattura diventa obbligatorio indicare:

- il numero di **P.IVA del cliente nazionale** (che in precedenza veniva generalmente indicato solo ai fini commerciali, pur non essendovi un obbligo di legge);
- il numero di **P.IVA** attribuito da un **altro Stato UE**, nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro della UE;
- il CF del cliente nazionale, se non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

#### Numero progressivo della fattura

Un'altra novità riguarda l'indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco.

Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva **per anno solare**. Sembrerebbe, tuttavia, che la fattura possa ritenersi univoca anche se viene identificata in ragione dell'anno di emissione. In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno. Le aziende di certe dimensioni risultano da tempo allineate alla presente modifica avendo adottato sistemi di numerazione che consentono di individuare l'anno di emissione anche se in maniera non esplicita per il ricevente (es. 11-00001 per il 2011 e 12-00001 per il 2012).

L'impatto appare quindi più rilevante per le aziende più piccole, anche se non sembra ancora chiaro cosa si debba intendere con tale dizione. Due le possibili interpretazioni :

- la prima prevederebbe l'adozione di una numerazione progressiva senza l'azzeramento previsto alla fine di ogni anno solare;
- la seconda prevederebbe l'azzeramento della numerazione al termine di ogni anno solare apponendo accanto al numero di fattura l'anno di emissione della stessa.

In attesa di un interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate fra gli addetti ai lavori l'interpretazione preferita sarebbe la seconda: apposizione, accanto al numero, dell'anno di emissione della fattura.

#### **ANNOTAZIONI**

La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione:

- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE**, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura "inversione contabile";
- per le cessioni di **beni in transito** o **depositati** in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve essere riportata la dicitura "**operazione non soggetta**";
- per le **cessioni all'esportazione**, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui all'art. 9 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura "**operazione non imponibile**";
- per le operazioni esenti (escluse le operazioni relative alle lotterie di cui al n. 6) dell'art. 10 del DPR 633/72) deve essere riportata la dicitura "operazione esente";
- per le operazioni soggette al **regime del margine** deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura "regime del margine beni usati", "regime del margine oggetti d'arte", "regime del margine oggetti da antiquariato o da collezione", "regime del margine agenzie di viaggio".

#### **OPERAZIONI IN "REVERSE CHARGE"**

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in "reverse charge" (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l'annotazione "inversione contabile".

Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di "reverse charge" devono recare la dicitura "autofatturazione".

#### Fattura "Cumulativa"

La possibilità di emettere un'**unica fattura** per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle **prestazioni di servizi**.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

#### Termini per l'emissione della Fattura

Entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa:

- la fattura relativa alle **cessioni intracomunitarie** non imponibili;
- la fattura relativa alle **prestazioni di servizi "generiche"** rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE.

Per gli **acquisti intracomunitari**, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere l'autofattura entro il **giorno 15 del terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

#### Fattura Semplificata

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. "semplificata" per **tutte le operazioni di ammontare non superiore a € 100,00** e per le **note di variazione** di cui all'art. 26 del DPR 633/72. Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura "semplificata" vi sono:

- data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di P.IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
  - nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di P.IVA;
  - in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di P.IVA attribuito da tale Stato.

Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l'emissione della fattura semplificata fino a € 400,00, ovvero consentirne l'emissione senza limite di importo per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

#### Esclusioni

La fattura semplificata non può essere emessa:

- per le cessioni intracomunitarie;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato UE.

#### Fattura Elettronica

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:

- la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea;
- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- la fattura elettronica si considera **emessa al momento della trasmissione** o della messa a disposizione del cessionario o committente;
- il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
- l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, oltre che dall'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente e dai sistemi EDI (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da **sistemi di controllo di gestione** in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l'operazione ad essa riferibile.

#### Conservazione delle fatture

Le **fatture** elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Le **fatture cartacee** e le fatture **create in modo elettronico** possono essere conservate elettronicamente.

#### Integrazione delle Fatture

L'obbligo di **integrazione delle fatture**, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE**.

#### Effettuazione delle Operazioni Intracomunitarie

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel **momento di inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario (o a terzi per suo conto).

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è **emessa prima dell'inizio del trasporto** o della spedizione, l'operazione si considera effettuata alla **data della fattura**, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati **in modo continuativo** nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.

### 3. Nuovo limite all'Imposta di Bollo sui prodotti finanziari

L'art. 1 co. 509 della L. 24.12.2012 n. 228 introduce il nuovo limite massimo, pari a 4.500,00 euro, per l'imposta di bollo sulle **comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari**, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, operante solo se l'imposta è dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' opportuno ricordare che tale imposta (sostitutiva dell'imposta di bollo ordinaria) è prevista dall'art. 13 co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 ed è dovuta nella misura dell'1,5 per mille annuo, a partire dal 2013.

Si ricorda che la norma prevede anche un limite minimo, pari a 34,20 euro, operante a regime ed a prescindere dalla natura giuridica del soggetto debitore dell'imposta.

In conclusione, dall'1.1.2013, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari si applicherà, nella misura dell'1,5 per mille:

- per le persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e senza limite massimo;
- per i clienti diversi dalla persone fisiche, con il limite minimo di 34,20 euro e con il limite massimo di 4.500,00 euro.

## Convenzione Teatro Golden





Prossimo appuntamento a Teatro con lo Studio Di Domenico

## Mercoledì 23 Gennaio

Ore 21.00

Per comunicare l'adesione contattate : Tiziana allo 06 7005117

\* \* \* \* \*

#### Aforisma del giorno:

"Talvolta ci facciamo prendere dalla compassione per creature incapaci di provare sentimenti sia per se stessi che per altri."

EMILY BRONTE